

SCHEMA DI STATUTO DEL COMITATO PROVINCIALE ORGANIZZATORE DEI
CAMPIONATI MONDIALI DI PESCA AL COLPO – CREMONA SETTEMBRE 2008

ART. 1 SCOPI

1. Il Comitato è costituito allo scopo di assicurare l'ottimale riuscita dei Campionati Mondiali di pesca al Colpo che si svolgeranno a Cremona nel settembre 2008, in particolare sotto i profili organizzativi, promozionali e gestionali.

A tal fine può porre in essere tutte le attività che verranno ritenute opportune, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo:

- promozione in ogni sede dell'interesse per la manifestazione
- divulgazione di tutte le informazioni utili
- sollecitazione ai soggetti che si riterranno idonei alla contribuzione anche dal punto di vista finanziario al conseguimento dello scopo;
- collaborazione con tutti i soggetti interessati anche indirettamente allo svolgimento della manifestazione,
- realizzazione degli interventi opportuni per:
 - adeguamento cartellonistica stradale;
 - raccolta rifiuti;
 - individuazione parcheggi;
 - verifica ed eventuale realizzazione manutenzioni campo gara;
 - dislocazione pubblico;
 - verifica pescosità e piani di immissione di ittiofauna;
 - stipula convenzioni e pacchetti turistici con attività ricettive;
 - organizzazione eventi collaterali;
 - aspetti legati alla sicurezza e presenza presidi sanitari;
 - eventuali servizi al campo gara (trasporti, servizi igienici ecc.);
 - organizzazione manifestazione di apertura e chiusura mondiali di pesca e premiazione;
 - promozione evento
 - ricerca sponsor pubblici e privati

2. Il Comitato non ha scopo di lucro e viene costituito ai sensi degli artt. 39 e ss- del Codice Civile.

ART. 2 PARTECIPAZIONE

1. Il Comitato è costituito da:

- Provincia di Cremona
- Comune di Cremona
- Comune di Spinadesco
- A.I.P.O.

- Camera di Commercio di Cremona
- F.I.P.S.A.S.
- Società Sportiva Ravanelli

2. Ciascun ente può nominare non più di due rappresentanti nel Comitato.

ART. 3 PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Comitato è costituito dai fondi versati e dai beni conferiti dagli enti costituenti di cui all'art. 2, dalle liberalità, dai contributi da chiunque ricevuti per il raggiungimento degli scopi individuati, dagli interessi attivi, da eventuali erogazioni di fondi per attività progettuali da parte di enti pubblici o privati. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
2. Tutti i fondi e i contributi versati a qualunque titolo sono incedibili e intrasmissibili; l'eventuale recesso unilaterale non costituisce titolo al rimborso delle quote versate.
3. E' possibile contribuire all'attività del Comitato anche mettendo a disposizione gratuitamente strutture, servizi o interventi professionali.
4. **L'Assemblea del Comitato potrà, con propria deliberazione, richiedere agli enti partecipanti il versamento di una quota predefinita per la copertura delle spese vive, da stabilirsi in via preventiva.**

ART. 4 DURATA E SEDE

1. La sede del Comitato è stabilita presso
2. Il Comitato si scioglierà dopo la conclusione dei Campionati mondiali di pesca, una volta terminate tutte le formalità amministrative e contabili necessarie per la conclusione e la rendicontazione dell'attività, che dovrà essere approvata dall'assemblea dei componenti.

ART. 5 ORGANI

1. Sono organi del Comitato:
 - l'assemblea del Comitato
 - il Presidente del Comitato
2. Tutte le cariche sono gratuite. Non sono previsti rimborsi spese.

ART. 6 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi; inoltre:
 - attua gli indirizzi dell'assemblea
 - ha le funzioni di tesoriere del Comitato
 - convoca l'assemblea
 - predispose il rendiconto finanziario dell'attività svolta.
 - dispone dei poteri necessari all'ordinario funzionamento del comitato.

2. Il Presidente viene eletto dall'assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza dei componenti.
3. Il Presidente può delegare in tutto o in parte le sopra citate funzioni ad uno dei componenti il comitato con specifico atto scritto, **che dovrà essere portato a conoscenza di tutti gli altri membri.**

ART. 7 COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Fanno parte dell'assemblea del Comitato tutti i membri indicati dagli enti di cui all'art. 2 dello Statuto.
2. L'assemblea dei componenti:
 - formula le linee di indirizzo dell'attività del Comitato
 - approva eventuali programmi di attività presentati dal Presidente o dai componenti;
 - elegge il Presidente del Comitato
 - approva il rendiconto economico e finanziario dell'attività;
 - delibera in ordine alle modifiche dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento del comitato.

ART. 8 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

1. L'assemblea è convocata su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri su ordine del giorno da comunicarsi con preavviso minimo di tre giorni, mediante raccomandata A.R., fax o posta elettronica all'indirizzo specificato dai partecipanti.
2. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; delle sue riunioni si deve redigere un verbale sottoscritto dai partecipanti.
3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni che comportano modifiche dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Comitato.
5. Il voto spetta a ciascuna persona fisica che compone il Comitato.
6. Il rappresentante legale di ciascun ente che costituisce il Comitato può, per singole riunioni, delegare alla partecipazione e al voto una persona diversa dal rappresentante designato stabilmente, nel caso in cui quest'ultimo sia impossibilitato a partecipare.

ART. 9 REFERENTI DEL COMITATO

1. Il Comitato può avvalersi dell'apporto e dell'assistenza di referenti politici o tecnici, indicati dai partecipanti, nell'ambito delle attività di sua competenza, al fine di assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi definiti.
2. I referenti possono partecipare alle sedute dell'assemblea del Comitato con funzioni consultive, di proposta e di collaborazione. Per tali attività non sono previsti compensi né rimborsi spese.

ART. 10 DEVOLUZIONE PATRIMONIO (da stabilire)

All'atto dello scioglimento del Comitato, il suo patrimonio risultante dalle scritture contabili verrà destinato a fini di pubblica utilità, secondo quanto deliberato dai membri del Comitato.

ART. 11 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Il Comitato è assistito da una Segreteria organizzativa assicurata dagli uffici del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Cremona, con il supporto della Direzione Generale della Provincia..